

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 07/04/2009 n. 2145
d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1

Il mandato con rappresentanza conferito al capogruppo si configura, per costante giurisprudenza, come atto di natura negoziale di competenza del notaio ex art. 2703 c.c. e, pertanto, non può ritenersi idonea, l'autenticazione del segretario comunale o di altri funzionari incaricati, che è riferibile, ai sensi degli artt. 20 e ss. Della L. n. 584/77, alla sottoscrizione delle istanze da produrre dinanzi agli organi dell'amministrazione. E' pertanto legittima l'esclusione di una riunione temporanea di professionisti nel caso in cui la costituzione del raggruppamento sia avvenuta mediante scrittura privata autenticata e non già con atto notarile.